



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori

Ai Direttori Generali degli Atenei statali
e non statali legalmente riconosciuti

e p.c. All'Ufficio di Statistica ex MIUR
CINECA

OGGETTO: Interventi a favore dei dottorandi previsti dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21/05/2021, in S.O. n. 21, è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69, che converte con modifiche il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*. Con particolare riferimento ai Dottorati di Ricerca sono stati aggiunti all'articolo 33 *“Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”* i commi 2-bis - 2-quinquies ai sensi dei quali *“al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente”* e *“della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato”*. Per tale finalità *“il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021”*.

A differenza delle precedenti disposizioni di proroga (art. 236, comma 5, L. 77/2020 e art. 21-bis, l. 176/2020), si evidenzia che la nuova norma non è più destinata ai soli iscritti all'ultimo anno, ma a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2021 (22



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

maggio 2021), indipendentemente dal ciclo di afferenza, che ne facciano richiesta nei termini indicati dalle disposizioni d'Ateneo.

Considerata la connessione di tale proroga con la finalità della norma di assicurare una “tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca” in conseguenza degli effetti determinati dalla emergenza epidemiologica, anche i dottorandi non iscritti all'ultimo anno di corso dovranno presentare la richiesta di proroga non oltre il termine del corrente anno accademico 2020/2021.

Restano ferme le altre indicazioni operative fornite con riferimento alle precedenti proroghe, nonché le modalità di monitoraggio, che verrà attuato sulla base dei dati inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti, i quali, con riferimento ai dottorandi con borsa, saranno utilizzati ai fini del riparto tra le Università statali dell'importo di 61,6 milioni per il 2021 previsto dall'art. 33, comma 2-quater, della L. 69/2021.

In particolare si fa presente che il monitoraggio delle sopraindicate proroghe nell'anagrafe nazionale degli studenti (ANS-PL) verrà effettuato con riferimento alla scadenza del **prossimo 4 novembre 2021¹**.

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Marcella Gargano

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)¹



Firmato digitalmente da
GARGANO MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

¹ Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio.

¹ A tal fine dovrà essere utilizzata la codifica DP1. Resta fermo l'utilizzo della codifica DP per le proroghe della durata del dottorato disposte art. 236, comma 5, L. 77/2020 e art. 21-bis, l. 176/2020.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni”
Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA

E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it